

COMUNE DI TRAMATZA
Provincia di Oristano

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 28/04/2016

RELAZIONE

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- 1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai

quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

(Il Comune di Tramatzia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/09/2014 ha deliberato per l'anno 2014 l'applicazione della TASI ad aliquota zero. Analoga deliberazione è stata adottata per l'anno 2015 con deliberazione n. 2 del 15/05/2015.)

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.....(omissis)

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Il regolamento comunale di disciplina della IUC in vigore per il Comune di Tramatzia è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03/06/2014.

Il regolamento Comunale di approvazione della IUC prevede all'art. 34 comma 1 – TARI – che gli importi dovuti sono riscossi secondo il numero di rate e secondo le scadenze fissate in sede di approvazione delle tariffe.

Per il 2016, riguardo alla Tari, il quadro normativo non ha subito radicali modifiche.

Si segnala

- il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 – Legge di Stabilità 2016 – che prevede la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione dell'ambito di applicazione della Tassa sui Rifiuti.
- Il comma 27 dell'art. 1 della Legge 208/2015 – Legge di Stabilità 2016 - che attiene alla proroga di termini contenuti nell'art. 1 commi 652 e 653 della Legge 27/12/2013 n. 147.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Tramatzia si pone.

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale.

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo Spazzamento e pulizia delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune giornalmente per vie con l'impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione :

- n. 2 motocarri di proprietà comunale

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Le risorse umane utilizzate per il servizio provengono dall'impegno in servizi di pubblica utilità di cui alla Linea di intervento 3 del Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio – D.G.R. 48/7 del 02/10/15 e D.G.R. 52/32 del 28/10/15

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU attraverso la differenziazione

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento

La raccolta differenziata è realizzata attraverso:

- Raccolta domiciliare (bidone verde per vetro e alluminio - bidone marrone per il rifiuto organico – bidone giallo per rifiuto indifferenziato – la carta viene conferita in pacchi – la plastica in sacchi);

Il bidone per il conferimento del rifiuto indifferenziato è dotato di lettore a barre e chip.

Il calendario di raccolta per il 2016 prevede

- due ritiri settimanali per il rifiuto indifferenziato
- tre ritiri settimanali per il rifiuto organico
- un ritiro settimanale per la carta, il vetro e l'alluminio, la plastica

- quattro ritiri nell'anno per gli oli vegetali
- tre ritiri nell'anno per gli indumenti usati

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

3 - Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito del tributo ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Tramatzza conta, al 31 dicembre 2015, n.980 abitanti di cui n.492 maschi e n. 488 femmine suddivisi in 397 famiglie anagrafiche.

Le utenze Tari al 1 gennaio 2016 risultano essere 574 di cui 514 sono domestiche e 63 non domestiche (categorie commerciali, artigianali, industriale e professionali)

MODELLO GESTIONALE E OPERATIVO

In data 23 settembre 2010, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, il Comune di Tramatzza ha trasferito all'Unione dei Comuni Sinis Montiferru il servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per il periodo di cinque anni. Il nuovo servizio gestito dall'Unione è stato aggiudicato alla ASA srl ed è stato attivato con decorrenza 1 ottobre 2011 dietro pagamento, per il Comune di Tramatzza, di un canone mensile di euro 7.855,94 comprensivo di iva e spese generali. In data 11/06/2015 l'Unione dei Comuni Sinis Montiferru accettava il subentro della TEAM 3R Ambiente a seguito di stipula di contratto di affitto di ramo di azienda tra la medesima e la ASA Srl. Il canone mensile, in questi anni, è stato rivalutato, come da contratto, sulla scorta dei coefficienti Istat di adeguamento monetario e risulta per il 2016 essere di euro 8.119,49. Il costo annuo per il Comune di Tramatzza risulta essere di euro 97.433,88. Si precisa che il contratto di appalto andrà in scadenza nel prossimo mese di settembre.

Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2016, l'Unione dei Comuni Sinis Montiferru ha in previsione l'incremento del servizio di raccolta per utenze urbane con diverse esigenze di natura igienico-sanitario quali famiglie con bambini e anziani.

Si riporta di seguito la tabella di produzione rifiuti per l'anno 2014

CER	Tipologia rifiuto	Quantita' tonnellate	Impianto destinazione
150101	carta cartone	0,164	Recupero Carta
150102	Plastica	2,624	SO.MA.Ricicla
150102	Plastica	4,824	CAPRI
150104	Imb.metallici	1,397	ASA di Olianas
150107	Imb.vetro	20,259	CAPRI
200101	Carta cartone	27,369	Recupero Carta
200102	Vetro	10,061	ASA di Olianas

200108	Rif.biod.cucina	92,293	Intercantieri V.
200110	Abbigliamento	0,109	Eurodemolizioni
200110	Abbigliamento	0,066	Serdan-Tess
200121	Tubi fluorescenti	0,002	SE Trand
200123	Appar.cont.cfc	0,286	West Recycling
200123	Appar.cont.cfc	0,013	Eurodemolizioni
200125	Oli/grassi comm.	0,076	Eco Service Sarda
200125	Oli/grassi comm.	0,320	Il Gabbiano
200132	Medicinali	0,027	Eurodemolizioni
200133	Batterie e accum.	0,144	IN.VE.SA
200135	RAEE pericol.	0,401	IRECO
200135	RAEE pericol.	0,316	Ecocentro demol.
200135	RAEE pericol.	0,100	Aspir Sarda
200136	RAEE non peric.	0,398	West Recycling
200136	RAEE non peric.	0,274	Aspir Sarda
200201	Rif.biod.giardini	1,757	Intercantieri V.
200307	Rif.ingomb.recup.	0,354	Porcu Antonio
200307	Rif.ingomb.smalt.	1,130	Intercantieri V.
200301	Rif.urbani non differenziati	87,875	Intercantieri V.
TOTALI		252,640	

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

La costruzione del piano finanziario del Comune di Tramatzza si basa essenzialmente sul costo che annualmente si deve sostenere a titolo di trasferimento del servizio in favore dell'Unione Sinis Montiferru. In data 12/01/2016 l'Unione ha comunicato che per il corrente anno non ci sarà un aumento dei costi dell'appalto pertanto l'entità del trasferimento da effettuare nei confronti dell'Unione stessa per il servizio è pari a euro 97.433,82. Con la medesima nota l'Unione ha comunicato di aver riconosciuto in favore del Comune una riduzione di euro 7.794,71 quale riparto spettante a titolo di premialità e rimborso Iva per l'esternalizzazione del servizio. Nel piano finanziario la riduzione è stata suddivisa tra costi fissi e costi variabili nella stessa misura in cui queste macro voci incidono sulle utenze domestiche e non domestiche in maniera tale da non creare squilibri nella distribuzione della riduzione da applicare ai singoli contribuenti. Per le utenze domestiche ciò si è tradotto in una riduzione media del 5,30%.

La seconda fase consiste nel determinare i costi che il Comune sostiene direttamente per il servizio di raccolta dei rifiuti nonché per lo spazzamento delle strade. Per l'anno 2016 sono stati quantificati in euro 6.281,11 secondo il seguente prospetto:

Quota parte costo personale ufficio tributi	3.547,50
Quota parte costo operaio comunale	2.441,70
Canone annuale software gestionale rifiuti	530,70
Costi di stampa e imbustamento avvisi pagamento	502,64
Spese postali	70,00
A dedurre costo gestione istituzioni scolastiche	-811,43
TOTALE	6.281,11

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 320,61
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 3.436,71
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 13.166,31
		AC altri costi (realizzazione eco centri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 5.767,86
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 7.697,78
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 6.281,11	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 31.736,40	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 14.531,00	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti	€ 0,00	
	Acc Accantonamento	€ 0,00	
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	€ 12.982,44	
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 € 0,00	Voce libera 2 € 0,00	
	Voce libera 3 € 0,00		

Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€	0,00		
	Voce libera 5	€	0,00		
	Voce libera 6	€	0,00		
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00 %		
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn			0,00 %		
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€	95.920,22	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€	65.851,56
			TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€	30.068,66

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 74.875,33	% costi fissi utenze domestiche	78,06%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 78,06\%$	€ 51.403,73
		% costi variabili utenze domestiche	78,06%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 78,06\%$	€ 23.471,60
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 21.044,89	% costi fissi utenze non domestiche	21,94%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 21,94\%$	€ 14.447,83
		% costi variabili utenze non domestiche	21,94%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 21,94\%$	€ 6.597,06

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche				
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	74.875,33	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 51.403,73
			<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 23.471,60

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche				
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	21.044,89	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 14.447,83
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 6.597,06

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	750,92	0,75	5,22	0,80	0,608493	25,480757
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	15.557,19	0,88	101,09	1,60	0,713965	50,961515
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	14.023,34	1,00	87,59	2,00	0,811324	63,701894
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	10.413,42	1,08	61,75	2,60	0,876229	82,812462
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.661,54	1,11	17,86	3,20	0,900569	101,923030
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.053,00	1,10	6,00	3,70	0,892456	117,848504
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE	14.283,21	0,75	96,73	0,56	0,608493	17,836530
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-UNICO OCCUPANTE	212,00	0,88	2,00	1,12	0,713965	35,673060
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-A DISPOSIZIONE	1.370,00	0,75	28,00	0,56	0,608493	17,836530
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-A DISPOSIZIONE	3.439,00	0,88	33,00	1,12	0,713965	35,673060
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-A DISPOSIZIONE	1.932,79	1,00	14,03	1,40	0,811324	44,591326
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-A DISPOSIZIONE	2.144,00	1,08	13,00	1,82	0,876229	57,968723
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-A DISPOSIZIONE	220,00	1,11	1,00	2,24	0,900569	71,346121
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-A DISPOSIZIONE- RIDUZIONE DEL 30%	223,00	1,11	1,00	1,28	0,900569	40,769212
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CITTADINI AIRE DL.47/2014-A DISPOSIZIO	99,00	0,29	1,00	0,05	0,237961	1,694470

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.192,00	0,29	2,54	0,312452	0,143847
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	695,00	0,44	3,83	0,474065	0,216903
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	189,00	0,66	5,80	0,711098	0,328470
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6.098,00	0,34	2,97	0,366323	0,168199
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	766,00	1,01	8,91	1,088196	0,504597
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	127,00	0,90	7,89	0,969679	0,446832
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	157,00	0,44	3,90	0,474065	0,220867
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2.304,00	0,94	8,24	1,012776	0,466654
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	270,88	1,02	8,98	1,098970	0,508562
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	76,00	0,78	6,85	0,840389	0,387934
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	0,91	7,98	0,980453	0,451928
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.505,00	0,41	3,62	0,441743	0,205010
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	253,00	0,67	5,91	0,721872	0,334699
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	305,00	5,54	48,74	5,968917	2,760281
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	490,00	4,38	38,50	4,719108	2,180361
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.411,00	0,57	5,00	0,614130	0,283163
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	566,00	2,14	18,80	2,305683	1,064696
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE DEL 30%	288,00	0,34	2,07	0,366323	0,117739
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIDUZIONE DEL 30%	402,00	0,91	5,58	0,980453	0,316350